

Ai gentili clienti
Loro sedi

Caro gasolio: comunicazione dei consumi del II trimestre 2016 entro il 1° agosto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il 1 agosto 2016** (poiché il 31 luglio cade di domenica), è possibile **presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1° aprile 2016 e il 30 giugno 2016**. A tal fine, **l'Agenzia delle Dogane** (nota del 22.06.2016 n. 73354/RU) **ha reso disponibile**, sul proprio sito internet, **il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono, appunto, richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre del 2016** (l'importo rimborsabile è di euro **214,18609 per 1000 litri di gasolio**). Si rammenta, che possono usufruire dell'agevolazione in esame: **i) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997; iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone**. Sono attualmente **esclusi** dal rimborso del caro gasolio gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate**. Peraltro, è bene precisare che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ristretto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il campo di applicazione dell'agevolazione in esame **escludendo**, ai fini del computo del carburante, **il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore**. Con ciò assorbendo la precedente esclusione - introdotta dall'art. 1, co. 233 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), con effetto dal 1 gennaio 2015 - per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria 0 o inferiore.

Premessa

L'Agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito **il software aggiornato da utilizzare** per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla **fruizione delle agevolazioni relative al "caro petrolio" per il secondo trimestre 2016.**

Il beneficio consiste **nel rimborso del gasolio per autotrazione e ha struttura trimestrale.**

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi dall'agevolazione

Sono **ammessi alla presentazione della dichiarazione** ai fini del rimborso dei consumi di gasolio registrati i seguenti **soggetti**:

- gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;**
- gli enti **pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto** di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le **imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale** di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;
- gli **enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.**

I soggetti beneficiari dell'agevolazione

Gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione.

Le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997.

Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Sono attualmente **esclusi**, invece, dal rimborso delle accise sul gasolio, gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate.**

La **legge di stabilità 2016**, in vigore dallo scorso 01.01.2016, ha previsto che **il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.** Con ciò assorbendo **la precedente esclusione - introdotta dall'art.1, comma 233, della legge**

23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015- **per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.**

**Veicoli non ammessi all'agevolazione dei consumi di gasolio per autotrazione
Disciplina fino dal 01.01.2016**

Veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, utilizzati da tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

Veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, utilizzati dai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto merci.

Misura del beneficio

L'Agenzia delle dogane, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, **evidenzia che, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° APRILE e il 30 GIUGNO 2016, la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto.**

RIMBORSI RICONOSCIUTI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2016

Rimborso	Periodo
€ 214,18609 per mille litri di prodotto	Consumi effettuati nel periodo che va dal 1° APRILE 2016 al 30 GIUGNO 2016

Sul punto, giova ricordare che, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 del DL n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), è stata prevista la **possibilità di chiedere il rimborso** (o l'utilizzo in compensazione) **entro il mese successivo del termine di ogni trimestre solare**, mentre le previgenti disposizioni prevedevano una sola richiesta annuale **entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza dell'anno solare.**

Termini richiesta rimborso

Dal	Dal	Al	Termini per la richiesta di rimborso
I trimestre	01.01.2016	31.03.2016	Dal 01.04.2016 al 02.05.2016 (poiché il 30.04.2016 cade di sabato)
II trimestre	01.04.2016	30.06.2016	Dal 01.07.2016 al 1.08.2016 (poiché il 31.07.2016 cade di domenica)
III trimestre	01.07.2016	30.09.2016	Dal 01.10.2016 al 31.10.2016
IV trimestre	01.10.2016	31.12.2016	Dal 01.01.2017 al 31.01.2017

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del DL n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), **i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al PRIMO trimestre dell'anno 2016** (non interamente utilizzati) **potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017**. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la **presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2018**.

TERMINI	
01.08.2016	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per le restituzioni relative al SECONDO trimestre 2016.
31.12.2017	Termine ultimo per utilizzare le somme in compensazione residue al PRIMO Trimestre 2016
30.06.2018	Termine per richiedere il rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.

Modalità di utilizzo del credito

Per la **fruizione dell'agevolazione con Mod. F24**, deve essere utilizzato, il **codice tributo 6740**.

Importo del credito: Euro **6.000,00**

Anno di presentazione della dichiarazione: 2016 (II trimestre 2016)

Anno di fruizione del credito: 2016

Codice tributo: 6740

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		6740	0216	2016	6.000,00		
IMPOSTE DIRETTE - IVA							
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE					A	6.000,00	
						B	SALDO (A-B)

In alternativa è possibile richiedere il rimborso in denaro. Per **l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E.**, secondo quanto chiarito dalla nota in commento, è **richiesta l'indicazione dei codici BIC** (Bank identification code) e **IBAN** (International bank address number).

La dichiarazione per l'ottenimento del rimborso

Da un punto di vista prettamente operativo, **per ottenere il rimborso dell'importo per il II trimestre 2016**, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i **soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente** competenti con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) **dal 1° LUGLIO 2016 ed entro il sopraindicato termine del 1 AGOSTO 2016 (poiché il 31.07.2016 cade di domenica).**

La dichiarazione in parola **si compone delle seguenti parti:**

- **Frontespizio** (obbligatorio), per l'indicazione dei dati **identificativi dell'impresa** e i **dati contabili di riepilogo** relativi a litri consumati e importo a credito spettante nel periodo d'imposta;
- **Quadro A-n** per l'indicazione dei **dati di dettaglio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate** e degli **autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali spetta il beneficio.**
- **Quadro B**, per l'indicazione di eventuali depositi privati utilizzati per il rifornimento degli autoveicoli di cui al quadro A;
- **Quadro C**, per l'indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B.

Conservazione della documentazione comprovante gli avvenuti consumi di gasolio

Oltre all'invio della suddetta dichiarazione, è altresì **necessario conservare la documentazione comprovante gli avvenuti consumi di gasolio per i quali si richiedono a rimborso le accise. Più precisamente**, analogamente a quanto previsto per gli scorsi anni:

- **i soli esercenti l'attività di trasporto di persone**, possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, **anche con scheda carburante;**
- **gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci**, sono tenuti a comprovare i consumi effettuati **mediante le relative fatture di acquisto.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO